

COMUNE DI LEDRO

PROVINCIA DI TRENTO

CONVENZIONE

Contenente le norme e le condizioni per il conferimento dell'incarico di seguito meglio descritto, tra:-----

- l'arch. Valentina Grassi nata a ____ il _____, c.f. _____, che interviene nel presente atto unicamente in rappresentanza del Comune di Ledro, in qualità di responsabile del Settore Tecnico;-----

- il geom. Giuseppe Carli nato a _____ il _____ c.f. _____;-

Premesso che

con determinazione n. __ di data __/__/__, il Responsabile del Settore tecnico ha affidato al geom. Giuseppe Carli l'incarico di ispettore di cantiere del nuovo plesso scolastico di Molina di Ledro, autorizzando la stipulazione della presente convenzione, si conviene quanto segue:-----

1. OGGETTO DELL'INCARICO

1. L'amministrazione del Comune di Ledro affida al geom. Giuseppe Carli, di seguito denominato anche "Professionista", che accetta, l'incarico di ispettore di cantiere del nuovo plesso scolastico di Molina di Ledro.-----

2. l'oggetto dell'incarico di cui al comma precedente, nonché il contenuto dell'offerta (gara telematica n. 100700), non possono essere variati senza preventiva autorizzazione del Responsabile del Settore tecnico del Comune di Ledro e stipulazione del relativo atto aggiuntivo alla presente convenzione.-----

3. Le modalità di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni contenute nella presente convenzione, dovranno essere conformi al "Codice dei contratti" D.Lgs. 50/2016 nonché alla normativa provinciale in materia.-----

2 – COMPENSI

1. Il compenso dovuto dall'Amministrazione al Professionista, al netto degli oneri fiscali e previdenziali da determinarsi nella misura di Legge, comprensivo di tutte le voci risultanti dall'offerta, è determinato nell'importo complessivo di euro 18.163,87 L'importo di contratto risulta quindi così suddiviso:-----

Onorario al netto del ribasso	euro 17.298,92
Cassa previdenziale 5%	euro 864,95
IVA	euro 0,00
TOTALE	euro 18.163,87

2. Il compenso di cui al comma precedente è corrisposto dall'Amministrazione al Professionista, previa emissione di fattura da parte dello stesso proporzionalmente agli stati di avanzamento lavori.

3. La liquidazione della prestazione è comunque subordinata alla dichiarazione del Responsabile del Settore tecnico attestante l'avvenuto adempimento, da parte del Professionista medesimo, degli obblighi contrattualmente assunti. -----

3 – OBBLIGAZIONI A CARICO DEL PROFESSIONISTA

1. Il professionista è obbligato a comunicare tempestivamente per iscritto al responsabile del procedimento ogni evenienza che, per qualunque causa anche di forza maggiore, si verificasse nella conduzione dell'incarico e che rendesse necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione dello stesso.-----

2. Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici ed organi del committente.-----

3. Il professionista è obbligato ad eseguire quanto affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela ed il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dal responsabile del procedimento, con obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.-----

4. Il professionista incaricato ha l'obbligo di visitare il cantiere tutti i giorni per almeno il 10% dell'orario di lavoro (stimato in 48 minuti). Il conteggio dei minuti di visita in cantiere sarà verificato su base settimanale, ovvero il professionista dovrà aver visitato il cantiere per almeno 240 minuti con una possibilità giornaliera di tolleranza in più o in meno di 15 minuti.

5. Il professionista, previa comunicazione alla stazione appaltante, può delegare un tecnico di propria fiducia per un massimo del 15% sul totale le visite in cantiere, il non può avanzare pretese in termini economici verso la stazione appaltante.

6. Il professionista è tenuto a presentare al direttore dei lavori un verbale riassuntivo ogni 2 settimane di lavoro e ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ci siano da segnalare particolarità, avvisando anche la stazione appaltante.

7. Qualora il Professionista non rispetti il numero e la quantità di visite di cui al comma 4, sarà applicata dall'Amministrazione, nei confronti del medesimo Professionista, una penale pari all'uno per mille del corrispettivo professionale per ogni giorno di mancata visita e comunque complessivamente non superiore al 10% del corrispettivo professionale che sarà trattenuta sul saldo del compenso della presente convenzione.

4 – REVOCA DELL'INCARICO

1. È facoltà del committente revocare l'incarico quando il Professionista adotti comportamenti pregiudizievoli per l'Amministrazione, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare o ad istruzioni legittimamente impartite dal Responsabile del procedimento.---
2. La rescissione di cui al comma 1 avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 10 giorni di preavviso rispetto al termine di validità ivi indicato.-----
3. Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e/o risoluzione dei contratti.-----

5 – ONERI FISCALI

1. L'imposta di bollo relativa alla stipulazione della presente convenzione è a carico del Professionista.-----
2. Con la sottoscrizione della presente convenzione il Professionista dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico, a norma delle vigenti disposizioni di Legge, di non essere interdetto neppure in via temporanea dall'esercizio della professione e di essere in regola con i versamenti contributivi nei confronti della Cassa previdenziale ed assistenza cui è iscritto.-----

6 - CODICE COMPORTAMENTO

Il professionista con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 68 dd. 23 dicembre 2022, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso. A tal fine il professionista dichiara di aver preso

conoscenza del Codice di comportamento pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ledro nella sezione Amministrazione Trasparente al link <https://www.comune.ledro.tn.it/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti-comunali>. Il professionista si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento sopra citato costituisce causa di risoluzione del presente contratto. Il Comune, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al professionista il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.-----

7 - ELEZIONE DI DOMICILIO

Il professionista prende atto che tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal presente contratto verranno effettuate, alternativamente al seguente indirizzo comunicato dal professionista _____ - ovvero avvalendosi degli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche).---
Il professionista si obbliga a comunicare al Comune ogni eventuale variazione della propria sede legale ovvero dei recapiti informatici di cui al precedente comma, che dovesse intervenire nel corso della validità del presente contratto.-----

8 - RISOLUZIONE CONTROVERSIE

Le controversie circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente contratto, non composte in via bonaria, sono devolute all'autorità giudiziaria competente. E' esclusa la clausola arbitrale.-----

9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Si dà atto che il legale rappresentante del Comune, ai sensi del G.D.P.R. n. 2016/679 e del D.lgs. 196/2003 ha informato il Professionista che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività in oggetto e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali.-----

Per il COMUNE DI LEDRO

IL PROFESSIONISTA

Arch. Valentina Grassi

Il presente atto redatto su supporto informatico è firmato digitalmente dalle parti contraenti ai sensi degli art. 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii.-----